

PROFESSIONISTI

L'equo compenso per tutti i professionisti

di **EVOLUTION**



L'equo compenso, inizialmente pensato unicamente per gli avvocati, è stato esteso a tutti i professionisti, prevedendo una tutela contro le convenzioni stipulate unicamente dai clienti. Anche la pubblica amministrazione è chiamata a rispettare la novità introdotta dal D.L. 148/2017, poi modificata anche dalla Legge di Bilancio 2018.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in EVOLUTION, nella sezione "Imposte dirette", una apposita Scheda di studio.

L'**equo compenso** è una misura introdotta dall'[articolo 19-quaterdecies del D.L. 148/2017](#) volta a tutelare i professionisti dai cd. clienti forti e non solo. In particolare, la norma individua:

- i criteri sulla base dei quali valutare l'equità del compenso;
- le clausole vessatorie;
- il procedimento di tutela.

Il compenso si considera **equo** quando risulta **proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto**, nonché al **contenuto** e alle **caratteristiche della prestazione legale, e conforme ai parametri** previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia.

Quindi, affinché il compenso possa definirsi equo, deve avere le seguenti caratteristiche:

- proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto,
- proporzionato al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale,
- conforme ai parametri individuati dal Ministero della Giustizia con apposito decreto per la liquidazione giudiziale (si tratta del [decreto n. 140 del 20.07.2012](#)).

Sebbene la norma di riferimento ([articolo 13-bis, L. 247/2012](#)) sia riferita esclusivamente agli avvocati, l'[articolo 19-quaterdecies del D.L. 148/2017](#) estende l'equo compenso anche a tutti gli altri professionisti come definiti dall'[articolo 1 della L. 81/2017](#) (Jobs Act). Sono esclusi

unicamente **gli agenti della riscossione**.

L'equo compenso si applica solo ai contratti stipulati con i cd. clienti forti, tra cui vi rientrano:

- **Imprese bancarie e assicurative;**
- **Grandi imprese**, cioè quelle imprese che occupano più di 250 persone e il fatturato supera i 50 milioni di euro o il totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro.

La disciplina si applica alle **convenzioni predisposte unilateralmente dalle imprese committenti**, ma anche alle **prestazioni rese a favore della pubblica amministrazione**.

Di notevole importanza nella disciplina dell'equo compenso, è la previsione ai **[commi 4 e 5 dell'articolo 13-bis della L. 247/2012](#)** delle clausole vessatorie, le quali non inficiano la validità del contratto, ma unicamente la loro nullità.

Clausole vessatorie



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 30 giorni >

www.ecnews.it